



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.12.2014
COM(2014) 736 final

2014/0352 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che proroga il periodo di validità della decisione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 febbraio 2014 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga ai principi generali che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione a determinati veicoli stradali a motore. La domanda è stata completata il 15 settembre 2014 con una relazione concernente l'applicazione della decisione 2012/232/UE.

Contesto generale

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per usi privati sia assimilata a una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Tale sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché è difficile distinguere fra uso privato e uso professionale. L'eventuale tenuta di scritture contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa e per l'amministrazione, che devono tenerle aggiornate e controllarle, anche qualora la Romania si avvallesse della facoltà, prevista all'articolo 168 *bis* della direttiva IVA, di limitare la detrazione delle spese per le autovetture aziendali alla parte dell'effettiva utilizzazione professionale del soggetto passivo.

Al fine di semplificare la riscossione dell'IVA e di combattere l'evasione fiscale, nel 2011 la Romania ha chiesto una deroga individuale che consente di limitare al 50% il diritto a detrazione in relazione a taluni veicoli stradali a motore. La domanda di deroga è stata approvata dal Consiglio con la decisione 2012/232/UE del 26 aprile 2012; la deroga scade il 31 dicembre 2014. Alcune categorie di veicoli sono state esplicitamente escluse da tale restrizione, ad esempio i veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d'emergenza, di sicurezza o di corriere, i veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto e i taxi, i veicoli destinati a scuola guida oppure destinati a noleggio o leasing o i veicoli utilizzati come prodotti destinati a fini commerciali. Allo stesso tempo, le imprese sarebbero sollevate dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della decisione summenzionata, la Romania ha presentato una relazione sull'applicazione di tale decisione comprendente un esame della limitazione delle percentuali applicata. Dalle informazioni fornite dalla Romania risulta che le autorità di tale paese ritengono che il limite del 50% corrisponda ancora alla situazione attuale e che pertanto debba essere ancora considerato adeguato.

Eventuali proroghe dovrebbero tuttavia avere durata limitata in modo da valutare se le condizioni su cui si basa la deroga sono ancora valide. Si propone pertanto di estendere la deroga fino alla fine del 2017 e di invitare la Romania a presentare una nuova relazione qualora intenda chiedere un'ulteriore proroga al di là di tale data.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione alle autovetture.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Romania e concerne unicamente questo Stato membro.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione intende innanzitutto semplificare la riscossione dell'IVA in relazione alle autovetture utilizzate parzialmente per fini non professionali e ha pertanto un'incidenza potenzialmente positiva. Nel contempo viene contrastata l'evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto. Essa non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta mira ad autorizzare la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA al fine di limitare al 50% il diritto di un soggetto passivo a detrarre l'IVA sulle spese per veicoli a motore qualora il veicolo non venga utilizzato esclusivamente a scopi professionali. Se il diritto a detrarre l'IVA è stato limitato, il soggetto passivo è sollevato dall'obbligo di dichiarare l'IVA sull'uso privato del veicolo. Eventuali richieste di proroga della misura dovrebbero essere accompagnate da una relazione sull'applicazione della deroga comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

La proposta, considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia la lotta contro l'evasione fiscale e la semplificazione della riscossione dell'IVA.

Scelta dello strumento

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che proroga il periodo di validità della decisione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 febbraio 2014 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 settembre 2014 la Romania ha integrato la domanda con una relazione sull'applicazione della decisione 2012/232/UE del Consiglio.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 12 novembre 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 13 novembre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (3) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE autorizza un soggetto passivo a detrarre l'IVA imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi di cui ha beneficiato qualora detti beni e servizi siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa utilizzati per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.
- (4) La decisione 2012/232/UE ha autorizzato la Romania ad applicare una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, al fine di attuare un provvedimento finalizzato a limitare al 50% il diritto a detrazione dell'IVA a monte per quanto riguarda l'acquisto, l'acquisto intraunionale, l'importazione, il noleggio o il leasing di veicoli a motore, e l'IVA sulle spese relative a tali veicoli, compreso il combustibile, quando essi non sono utilizzati esclusivamente a scopi professionali.
- (5) La decisione 2012/232/UE scade il 31 dicembre 2014.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (6) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 2012/232/UE, la Romania ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione. Analogamente a quanto è avvenuto per la deroga precedente, la Romania continua a sostenere che una percentuale del 50% sia giustificabile.
- (7) Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. È pertanto opportuno autorizzare la Romania a continuare ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2017.
- (8) Qualora la Romania dovesse chiedere un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2017, la richiesta di proroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2017 unitamente a una nuova relazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/232/UE è così modificata:

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.

Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2017.

Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente